

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI
PRESTATORI DI SERVIZI DEL COMITATO CENTRALE DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS 163/06.**

PREMESSE

Il presente Regolamento ha per oggetto principi procedurali per fornire le linee guida per la gestione dei processi di approvvigionamento di acquisti e forniture ed opere da effettuarsi per le esigenze del Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana.

Il Regolamento è il documento che illustra le regole di utilizzo dell' "Albo Fornitori" e che i Fornitori si impegnano ad accettare con la semplice istanza presentata per l'inserimento del loro nominativo nell'Albo stesso.

L'Albo fornitori è strutturato nelle seguenti tre sezioni:

- 1) SEZIONE I: Fornitori di beni
- 2) SEZIONE II: Prestatori di servizi
- 3) SEZIONE III: Lavori

Il Regolamento fa riferimento all'"Albo Fornitori" della Croce Rossa Italiana – Comitato Centrale Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio, in seguito, per semplicità, indicato come CRI – Comitato Centrale). All'Albo potranno accedere, avvalendosi dei nominativi in esso inseriti, anche altre eventuali sezioni d'interesse della Croce Rossa Italiana.

A TAL FINE RENDE NOTO

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente Regolamento.

ARTICOLO 2

(Durata dell'iscrizione)

Il presente Regolamento è riferito ad un Albo Fornitori e Prestatori di servizio "aperto". In prima istanza, tuttavia, le candidature dovranno pervenire entro il 27 febbraio 2014

L'iscrizione avrà durata triennale, fatta salva la verifica annuale del mantenimento dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione stessa, a far data dalla data di comunicazione, da parte della Croce Rossa Italiana – Comitato Centrale, dell'accettazione della richiesta d'iscrizione.

ARTICOLO 3

(Soggetti ammessi alla procedura di iscrizione)

Sono ammessi alla procedura di iscrizione all'“Albo Fornitori”, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate dal presente Regolamento:

- a) i soggetti (imprenditori individuali, persone giuridiche, consorzi, raggruppamenti temporanei, GEIE, società consortili, etc.) di cui all'art. 34 del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii;
- b) I soggetti (liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei, consorzi, etc.) di cui all'art. 90 del Dlgs 163/06.

ARTICOLO 4

(Categorie di specializzazione)

I fornitori, aspiranti ad essere inseriti nell'Elenco, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria specificate nel presente Regolamento, e devono fare riferimento alle categorie di seguito elencate a titolo esemplificativo:

- 1) acquisto, noleggio, manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, suppellettili, scaffalature, utensili, arredi, macchine e attrezzature d'ufficio;
- 2) acquisto di medicinali e dispositivi medici, kit di prima necessità socio-sanitaria;
- 3) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature igienico-sanitarie e per lo smaltimento dei rifiuti;
- 4) provviste di materiale diagnostico e di consumo occorrenti per il funzionamento di laboratori e gabinetti scientifici;
- 5) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazioni di attrezzature e materiale tecnico-sanitario, parasanitario, servizio di analisi da laboratorio esterno;
- 6) acquisto, noleggio, leasing, manutenzione, riparazione e trasformazione di automezzi e altri mezzi meccanici ed acquisto di materiale di ricambio, carburante e lubrificante;
- 7) servizi di pulizia, di derattizzazione, di disinfestazione, di smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi;
- 8) acquisto eventuale materiale di consumo necessario;
- 9) servizio di lavanderia;
- 10) servizio di trasporto, di spedizione, di facchinaggio, di vigilanza di riparazione, di manutenzione e allestimento di locali, magazzini, stand;
- 11) provviste di materiali di cancelleria, materiale per fotoriproduttori, timbri;
- 12) provviste di stampanti, materiale di disegno;
- 13) servizi fotografici, lavori di stampa, di tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- 14) provviste di divise, per equipaggiamento per il personale dipendente e volontario;

- 15)acquisto, manutenzione e riparazione materiale antincendio ed equipaggiamento antinfortunistico;
- 16)acquisto, manutenzione, riparazione, trasformazione e pulizia delle dotazioni campali e di materiale per le operazioni di emergenza nazionali e internazionali;
- 17)provviste di generi alimentari per particolari servizi e manifestazioni;
- 18)affitto di locali per l'organizzazione di convegni, congressi e conferenze;
- 19)acquisto di coppe, medaglie, distintivi, diplomi, bandiere, targhe ed altri oggetti;
- 20)acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- 21)pubblicazione e divulgazione di bandi o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- 22)svolgimento di attività di comunicazione, di ricerca, di studio e di consulenza in materia di comunicazione, attività promozionali, inserzioni e comunicati sui giornali, riviste, televisioni e tramite internet;
- 23)acquisizione di forniture per archivi e servizi di gestione per gli archivi;
- 24)acquisto e la manutenzione di materiale informatico (hardware e software), e relativo materiale di consumo, servizi informatici, telefoni cellulari e materiale di comunicazione di vario genere;
- 25)svolgimento, a cura di amministrazioni, enti o istituti di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, indetti dall'Ente;
- 26)fornitura di polizze di assicurazione e servizi assicurativi;
- 27)fornitura dei servizi sostitutivi di mensa tramite erogazione di buoni pasto cartacei per il personale dipendente civile e militare;
- 28)acquisto e/o riparazione di apparati e dispositivi elettronici;
- 29)svolgimento di servizi di sorveglianza sanitaria e di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008;
- 30)fornitura di vestiario, coperte, cuscini, prodotti per l'igiene personale e altri beni di conforto;
- 31)interventi manutentivi di edifici civili in genere;
- 32)realizzazione di impianti elettrici ed interventi manutentivi sui medesimi;
- 33)fornitura di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento del clima;
- 34)realizzazione di impianti idrico-sanitari ed interventi manutentivi sui medesimi;
- 35)realizzazione e fornitura di impianti televisivi antintrusione, allarme, compresi quelli per la segnaletica luminosa e la sicurezza;
- 36)realizzazione e fornitura di impianti e reti di trasmissione dati;
- 37)fornitura di impianti telefonici semplici e complessi;
- 38)fornitura ed installazione di impianti antincendio ed apparecchiature similari;
- 39)fornitura ed installazione di impianti di trasporto, ascensori, di sollevamento e di trasporto e loro manutenzione;
- 40)fornitura, installazione e manutenzione di infissi interni ed esterni ed altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche, vetrosi e similari;
- 41)servizi di manutenzione aree verdi ed interventi di giardinaggio comprese la fornitura di omaggi ed addobbi floreali;

42)interventi di restauro di arredi,libri e bandiere.

43)business travel

44)agenzie pubblicitarie

I prestatori di servizi ed i fornitori sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

L'elenco di cui al presente articolo si intende non esaustivo, potendo essere integrato per ulteriori esigenze della CRI - Comitato Centrale. Le eventuali successive integrazioni saranno adeguatamente evidenziate per un periodo di due mesi a partire dal loro inserimento.

ARTICOLO 5

(Classi di importo)

Le classi di importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di sotto indicate:

CLASSE 1 fino a € 40.000,00

CLASSE 2 da € 4000,01 fino a € 100.000,00

CLASSE 3 da € 100.000,01 fino a € 207.000,00

ARTICOLO 6

(Requisiti minimi di iscrizione)

I candidati, per essere ammessi all'Albo Fornitori, devono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

A) requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e requisiti di ordine speciale.

- 1) Requisiti di ordine generale: requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06; in caso di Consorzio, i requisiti devono essere posseduti dal Consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.
- 2) Essere in possesso della PEC (Posta Elettronica Certificata)
- 3) Essere iscritto presso la banca dati (sistema AVCPASS)

- 4) Requisiti di idoneità professionale:
 - a) acquisizione, con apposito titolo, di idonea professionalità;
 - b) iscrizione all'albo professionale, per i professionisti;
 - c) iscrizione alla CCIAA o altro analogo organismo per i concorrenti di altri Stati, per le imprese e società; Ovvero, nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante con la quale si dichiara

l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- d) per le sole persone giuridiche, il possesso delle certificazioni UNI - ISO o altro certificato equivalente;
 - e) le imprese operanti nel settore dei lavori dovranno indicare il possesso o meno dell'attestazione della qualificazione rilasciata dalla SOA.
- 5) Ulteriori requisiti:
- a) non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
 - b) non essersi reso/i gravemente colpevole/i di false dichiarazioni
 - c) non trovarsi nelle cause ostative di cui alla Legge 575/65 e ss.mm.ii. (Normativa Antimafia);
 - d) non trovarsi nelle cause di esclusione previste all'art. 38 del dlgs 163/06;
 - e) non trovarsi nelle cause di esclusione previste all'art. 9, comma 2 (sanzioni interdittive) del Dlgs 231/01 e ss.mm.i.;
 - f) essere in regola per le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritti di lavoro dei disabili, oppure di non assoggettabilità ad esse;
 - g) non trovarsi nelle cause ostative di cui alla normativa inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - h) aver adempiuto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla vigente normativa.

B) requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria:

Il fatturato globale conseguito nei tre esercizi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione deve essere pari alla somma (per tre esercizi finanziari) del valore massimo della classe di importo per cui si chiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati proporzionalmente al periodo di attività.

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.L.gs163/06 tale fatturato deve essere posseduto integralmente dal Consorzio che richiede l'iscrizione.

In caso di candidature a più categorie merceologiche e per classi di importo, le condizioni di cui sopra dovranno essere rispettate per ciascuna categoria di importo.

C) requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale

Per tale tipologia di requisiti il fornitore dovrà essere in grado di dimostrare un Fatturato Specifico:

- PER SERVIZI ANALOGHI

Che si sia data esecuzione a contratti di servizi e forniture per categoria analoghi a quelle per le quali si richiede l'iscrizione. Tale esecuzione deve essere stata realizzata nei tre esercizi antecedenti

alla data di presentazione della domanda per un importo almeno pari al valore massimo delle classi di importo per la quale si richiede l'iscrizione.

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.L.gs163/06 tale fatturato potrà essere reso cumulativamente dal Consorzio che chiede l'iscrizione.

- PER SERVIZIO DI PUNTA

Avvenuta esecuzione di un servizio o fornitura analoga a quella della categoria per la quale si richiede l'iscrizione effettuata nei tre esercizi antecedenti alla data di presentazione della domanda e per la quale si è fatturato un importo almeno paria a 1% dell'importo della categoria di specializzazione.

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.L.gs163/06 tale fatturato potrà essere posseduto cumulativamente o integralmente dal Consorzio che chiede l'iscrizione.

Qualora i requisiti di ordine speciale non raggiungano le soglie minime indicate, ma siano comunque compatibili con una attribuzione di una classe di importo inferiore, la CRI – Comitato Centrale si riserva il diritto, previa comunicazione, di procedere all'iscrizione dell'operatore economico nella classe di importo inferiore.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti di cui alle lett. A, B, C, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione dall'Albo con le modalità del presente Regolamento.

ARTICOLO 7

(Documentazione)

I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione nell'elenco presentando domanda, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale, e redatta utilizzando lo schema di cui all'allegato del presente Regolamento. E' fatto obbligo allegare alla medesima, una Dichiarazione con la quale si precisano le categorie di specializzazione e le classi di importo per le quali si richiede di essere iscritti. Nel caso di Consorzi dovrà essere inviata, altresì, copia dello Statuto.

Oltre a quanto richiesto dal precedente comma, tale istanza dovrà essere correlata della seguente documentazione:

con riferimento ai requisiti di ordine generale e idoneità professionale di cui all'art. 6 lett. A punto 2

- Curriculum Vitae con correlata certificazione di iscrizione ai relativi Albi Professionali, per i professionisti, ovvero Certificato di iscrizione al Registro CCIAA, per le imprese; nonché certificazione UNI - ISO;
- Ove sussistano forme di controllo e/o collegamento di cui all'art. 2359 c.c. con altri soggetti richiedenti l'iscrizione ovvero già accreditati presso l'Albo, nonché, per i consorzi stabili, per i RTI e per i Consorzi ordinari, dichiarazione di non versare nelle situazioni previste

dagli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 del Dlgs 163/06. Ove, invece si trovino in una di tali situazioni si dovrà redigere una dichiarazione motivata e corredata da eventuale ulteriore documentazione da cui si attesti l'irrilevanza di tale situazione ai fini del rispetto dei principi di trasparenza, parità e concorrenza. Si precisa che tali soggetti devono già essere costituiti al momento della presentazione della domanda di iscrizione;

Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 6 lett. A punti 1 e 3.

- Dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con cui l'operatore economico attesti il non trovarsi in una delle situazioni ivi previste.
- Sono obbligati a tali dichiarazioni anche i soggetti a ciò tenuti ex art. 38 D.Lgs 163/06.

Nel caso di Consorzi, la dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun consorziato.

Le dichiarazioni, allegare all'istanza dovranno essere correlate da copia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario.

I requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. 6 lett. B dovranno essere comprovati mediante invio di copia conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi finanziari corredata della nota integrativa e della documentazione attestante l'avvenuto deposito.

Nel caso di impresa individuale tali requisiti si dovranno provare mediante invio del Modello Unico nonché dichiarazioni annuali Iva corredata da relativa ricevuta di presentazione.

Con riferimento ai requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnico-professionale di cui all'art. 6 lett. C.

- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegata all'istanza di iscrizione, con la quale si attesti l'avvenuto espletamento dei servizi analoghi e servizi di punta. Nel caso in cui i servizi siano stati resi in Raggruppamento si dovrà specificare la quota di partecipazione al medesimo Raggruppamento.
- La dichiarazione di cui alle capacità tecnico-professionali dovrà essere correlata di copie conformi agli originale dei certificati, emessi dai rispettivi committenti, attestanti la regolare esecuzione dei servizi o la conformità delle forniture.
- Per il soddisfacimento dei servizi di punta sono ammessi singoli contratti.

La Croce Rossa Italiana – Comitato Centrale, si riserva il diritto di richiedere certificazione in originale attestante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, nonché ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria secondo le modalità che saranno di volta in volta comunicate.

Inoltre, sia nel corso della procedura di iscrizione che in fase di successiva verifica del mantenimento dei requisiti, al fine di monitorare la sussistenza nel tempo degli stessi, la CRI – Comitato Centrale si riserva di richiedere la presentazione di apposita documentazione comprovante il permanere dei requisiti medesimi (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, casellari giudiziari, copia dei bilanci, DURC, copia conforme di regolari esecuzioni e/o fatture per forniture, servizi, forniture).

ARTICOLO 8

(Modalità di presentazione della domanda)

Le domande di iscrizione, compresa tutta la documentazione secondo le modalità sin qui descritte, dovranno essere chiuse in un plico recante la dicitura "AVVISO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DEL COMITATO CENTRALE DELLA CROCE ROSSA" che dovrà essere inviato a mezzo raccomandata A/R ovvero consegnata *brevi manu* presso la Sede Croce Rossa italiana - Comitato Centrale- Via Ostiense, n. 129 - 00154 ROMA dovranno pervenire entro il 27 febbraio 2014

Farà fede il timbro postale ovvero il numero di protocollo apposto sul plico.

La domanda di iscrizione, nonché la documentazione di cui si è fatta richiesta, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante

ARTICOLO 9

(Lingua della documentazione)

Tutta la documentazione che verrà inviata alla CRI – Comitato centrale, dovrà pervenire esclusivamente in lingua italiana.

Altresì tutte le comunicazioni, da e per, la CRI – Comitato Centrale dovranno pervenire nella medesima lingua italiana.

ARTICOLO 10

(Modalità di accertamento idoneità)

Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori sono soggette alla valutazione del Servizio Procurement , Contratti e Patrimonio.

Il Servizio Procurement , Contratti e Patrimonio esaminata la completezza della documentazione inviata, può richiedere, ove lo ritenga necessario, integrazioni alla stessa, e verifica la presenza di una o più cause ostative alla iscrizione.

ARTICOLO 11

(Modalità di comunicazione con i candidati all'iscrizione)

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, verrà comunicato per iscritto l'esito della valutazione, anche tramite fax ovvero Posta elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo indicato dai candidati in sede di richiesta di iscrizione.

Nel caso di soggetti accreditati, ulteriori comunicazioni potranno essere realizzate tramite Posta elettronica ovvero mediante pubblicazione delle notizie sul sito web della CRI.

A seguito della valutazione:

- 1) ove l'esito sia stato positivo: il richiedente ha diritto di essere iscritto nell'"Albo Fornitori" consultabile sul sito Web www.cri.it. Nella comunicazione che rende nota l'accettazione della candidatura verrà altresì riferita la categoria e la classe di importo per la quale si è ricevuto l'accreditamento. E' chiarito che ove la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per la categoria o la classe di importo richiesta, la Croce Rossa Italiana - Comitato centrale potrà accogliere parzialmente la domanda di iscrizione relativamente alla classe di importo inferiore per la quale il richiedente risulti avere i requisiti per l'iscrizione, dandone preventiva comunicazione al candidato stesso.
- 2) ove l'esito sia stato negativo la CRI – Comitato Centrale ne dà comunicazione per iscritto indicando la motivazione per la quale si è proceduto all'esclusione. Il richiedente, entro 30 giorni dalla comunicazione che respinge l'istanza, può integrare eventuali informazioni mancanti o modificare quelle erranee ovvero richiedere la restituzione della documentazione inviata.

Nei primi due casi la richiesta di iscrizione si intende sospesa sino all'ottenimento della documentazione completa, trascorso inutilmente tale periodo la richiesta di iscrizione si intende ritirata.

Il termine per la valutazione della istanza di iscrizione di cui all'art. 11, comma 1 si intende rinnovato dal giorno di ricevimento della integrazione della documentazione.

ARTICOLO 12

(Decorrenza dell'iscrizione All'Albo Fornitori)

L'iscrizione all'Albo Fornitori decorre dalla data di comunicazione, da parte della Croce Rossa Italiana – Comitato Centrale, dell'accettazione della richiesta di iscrizione.

ARTICOLO 13

(Rinnovo ed estensione dell'iscrizione)

Sei mesi prima della data di scadenza del triennio di validità dell'iscrizione, il Fornitore o Prestatore di servizi deve presentare apposita domanda tesa a rinnovare l'iscrizione stessa, corredandola della documentazione aggiornata come previsto per la iscrizione all'Albo. La CRI – Comitato Centrale provvederà a comunicare l'esito della domanda di rinnovo della iscrizione.

Ove la domanda di rinnovo non pervenga entro il termine suddetto, farà fede il timbro postale o il Protocollo se consegnata *brevi manu*, l'iscrizione si intende decaduta al momento della sua scadenza naturale.

E' ammessa, per i Fornitori e Prestatori di servizi già inseriti nell'Albo, la possibilità di fare richiesta di estensione della propria iscrizione a ulteriori categorie di specializzazione e classi di importo superiori. La domanda di estensione dovrà essere corredata della documentazione comprovante i requisiti legittimanti la richiesta stessa.

ARTICOLO 14

(Aggiornamento dei dati)

E' fatto obbligo all'operatore economico comunicare tempestivamente alla CRI – Comitato Centrale, qualsiasi variazione subiscano i dati documentati al momento dell'iscrizione. Tale informazione, dovrà pervenire tempestivamente e comunque entro, e non oltre, trenta giorni dal verificarsi della variazione

In seguito ai mutamenti la CRI – Comitato Centrale, si riserva il diritto, ove lo ritenga opportuno, di richiedere nuovo invio della Documentazione cartacea.

Nel periodo intercorrente tra l'avvenuta variazione, l'invio della comunicazione e il suo esame, l'iscrizione si intende sospesa.

Compiuti i dovuti aggiornamenti, perdurando i requisiti, l'iscrizione si intenderà tacitamente rinnovata.

In caso di mancata comunicazione di variazione e/o mancato invio della documentazione relativa, il Fornitore verrà escluso dall'Albo dei fornitori. Potendovi essere riammesso fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 e comunque a insindacabile giudizio dalla CRI – Comitato Centrale.

ARTICOLO 15

(Mantenimento delle iscrizioni)

I requisiti dichiarati al momento della richiesta di iscrizione devono essere mantenuti per tutto il periodo di iscrizione all'Albo dei Fornitori". Ai fini del mantenimento delle iscrizioni i soggetti interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'elenco o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6. A tal fine, ove non si siano realizzate variazioni ai requisiti richiesti, e già documentati, gli iscritti dovranno produrre, annualmente, una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante il permanere dei requisiti di iscrizione.

Il mancato invio della dichiarazione comporta la temporanea sospensione dell'iscrizione. Fermo restando che, ove la dichiarazione non pervenga entro 30 giorni dall'avvenuta sospensione si realizza la cancellazione dall'Albo dei Fornitori della iscritta senza ulteriore comunicazione.

ARTICOLO 16

(Casi di esclusione dall'Albo Fornitori - Sospensione)

La CRI dispone l'esclusione dei Fornitori dall'Albo non solo nei casi sin qui previsti, qualora le informazioni fornite non siano conformi ai requisiti minimi e ove questi non siano aggiornati, ma anche nei seguenti casi:

- 1) Cessazione di attività;
- 2) Rinuncia non motivata di due appalti e/o due forniture;
- 3) Fornitori o prestatori di servizi che non abbiano assolto con puntualità e diligenza alle obbligazioni contrattuali o, nell'esecuzione del contratto, si siano resi colpevoli di gravi irregolarità, inadempienze o negligenze;
- 4) Vengano meno i requisiti di ordine generale ex art. 38 e requisiti di idoneità professionale ex art. 39 Dlgs. 163/06;

Ove l'iscritto risulti temporaneamente inadempiente ad uno degli obblighi previsti dal presente Regolamento, anche in corso di esecuzione del contratto, la CRI – Comitato Centrale si riserva il diritto di disporre la sospensione del Fornitore o Prestatore di servizi dall'Albo stesso.

La sospensione può venire meno ove si accerti che siano decadute le cause che l'hanno provocata.

Qualora l'inadempimento divenga definitivo, la CRI - Comitato Centrale provvederà alla cancellazione del nominativo dall'Albo.

ARTICOLO 17

(Obblighi di Croce Rossa Italiana – Comitato Centrale)

Con l'avviso di costituzione dell'Albo Fornitori non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara di appalto, si realizza solamente una ricerca di operatori che manifestano il proprio interesse all'affidamento di eventuali incarichi.

Tra i candidati che manifestano tale interesse non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Gli operatori economici saranno inseriti nell'Albo secondo l'arrivo delle domande di iscrizione.

Gli operatori economici facenti parte dell'Albo Fornitori avranno la possibilità di partecipare alla selezione per l'individuazione del fornitore e prestatore di servizi mediante il criterio della rotazione

e in base alla specifica esperienza e professionalità da considerare in relazione all'oggetto dell'incarico e, più in generale, in base ai criteri di cui all'art. 125 D.Lgs 163/06.

La CRI – Comitato Centrale individuerà il Fornitore o Prestatore di servizio coerentemente con il proprio “Regolamento acquisizione forniture e servizi in economia” e a proprio insindacabile giudizio.

La CRI garantisce il rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento per l'accesso agli eventuali incarichi.

I soggetti iscritti sono consapevoli che la semplice iscrizione non dà diritto ad alcun affidamento.

ARTICOLO 18

(Riservatezza)

I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in riferimento alla manifestazione di interesse saranno utilizzati dalla CRI esclusivamente per le finalità previste dal presente Regolamento, garantendo altresì tutti i principi previsti in materia dal D.Lgs 196/03 (cd. Codice Della Privacy). Fatti salvi i diritti di cui all'art. 7 e ss. del citato Codice.

ARTICOLO 19

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 ed al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207.

Il presente Regolamento verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Speciale.

Roma,

Il Dirigente
(Dr. Claudio IOCCCHI)

